

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN
OTTEMPERANZA DELL'ORDINANZA N. 00046/2024 REG.PROV.COLL.
- N.01408/2022 REG.RIC , PUBBLICATA IL 12/01/2024 E RESA DAL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA NEL
GIUDIZIO R.G. N. 1408/2022

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sez. I, con Ordinanza n.00046/2024 Reg.Prov.Coll. - n.01408/2022 Reg.Ric., pubblicata in data 12/01/2024, ha autorizzato il ricorrente a procedere all’*”integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici avviso sul sito web Istituzionale della Regione Puglia” dal quale risulti.*

A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2022) nella sezione “Ricerche ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “TAR Puglia - Bari” della sezione “TAR ”;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso;

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.-che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso e dell'anno di deposito (2022) nella sezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione "TAR";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente lettera B);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 5 giugno 2024 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Per cui il ricorrente chiede la pubblicazione sul sito WEB Istituzionale della Regione Puglia del presente avviso ed a procedere *"all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici avviso sul sito web Istituzionale della Regione Puglia"*.

PERTANTO INDICA

1. AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE E':

2. NOME DEL RICORRENTE ED INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

- RICORRENTE: il Dott. Giorgio Pietro, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 26/11/1964 e residente in Cassano delle Murge (BA) alla Via Guido Dorso n.14 (C.F.: GRGPTR64S26A048J) assistito e rappresentato dall'avv. Nicola Armenise C.F.: RMNNCL83C23A662B presso il cui studio è domiciliato in Sannicandro di Bari Corso Vittorio Emanuele, n.190, numero di fax. 0809934985 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ***armenise.nicola@avvocatibari.legalmail.it***;
- AMMINISTRAZIONI RESISTENTI: la REGIONE PUGLIA in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Via Lungomare Nazario Sauro n.33 – Bari, difesa dall'avv. Isabella Fornelli;
- la Commissione Esaminatrice nominata per l'avviso pubblico “ bando n. 14: Concorso pubblico, per titoli ed esame , per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di categoria D – posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali), Profilo Professionale Specialista tecnico di Policy, ambito di ruolo Politiche Internazionali” con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Personale n. 321 del 22/03/2022, con D.D. n. 321 del 22/03/2022 per l'annullamento del verbale n.2.

3) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

- del verbale n. 8 del 12 ottobre 2022 ed Allegato “A” della Commissione esaminatrice nominata con D.D. n. 321 del 22/03/2022 e successiva D.D. n.710 del 13/07/2022 per l'avviso pubblico “*bando n. 14*” con il quale sono stati attribuiti all'odierno ricorrente punti 23,625, in luogo di 25,125, pur se in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (cfr.doc.1);
- determina n 1083 del 03.11.2022 del Registro delle Determina pubblicata in data 03.11.2022 ad oggetto ” D.D.1250/2021 e 1371/2021- Concorsi per titoli ed esame , per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 14 area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali), Profilo Professionale “Specialista tecnico di Policy”, ambito di ruolo “Politiche Internazionali”, di n. 2 posti- Approvazione verbali e

graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori. Nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente. (cfr.doc.2);

- se necessario, degli atti di convocazione e di assegnazione sedi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- **ove occorra, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, nella parte in cui non prevede che**, il diploma di laurea vecchio ordinamento costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale del sopra citato bando di concorso, pubblicato nella G.U. n.103 del 28 dicembre 2021 con particolare riferimento all'artt. 2 e 7 del predetto bando lett. a, con il conseguente diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore (1,5) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto **l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 1,50** per il titolo di studio costituito dal Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso **rispetto alla mini laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso;**

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del modus operandi della P.A. in relazione alla errata valutazione del titolo indicato e posseduto dal ricorrente

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni intimare all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione del titolo, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, più precisamente il riconoscimento della giusta posizione n. 39 (anche in virtù dell'art. 8 comma 2 lett. s) anziché l'attuale illegittima n. 78.

4) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

1. Violazione dell'art. 7 del bando di concorso con riferimento all'errata valutazione dei titoli di cultura. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Come si è già evidenziato nella narrativa del fatto, il Dott. Pietro Giorgio contesta la mancata valutazione, tra i titoli aggiuntivi, del Diploma di Laurea vecchio ordinamento, dal momento che per l'accesso alla procedura de qua era sufficiente il mero possesso della laurea breve triennale.

L'art. 2 del bando di concorso, intitolato "Requisiti di ammissione al concorso", richiede, tra gli altri titoli accademici, alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, "il possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza (cfr.doc.5)

Come detto, l'art. 7 del medesimo bando di concorso, concerne invece la valutazione dei titoli aggiuntivi posseduti dai candidati.

In particolare, la disposizione in esame ha previsto l'attribuzione di ulteriori punti per i titoli aggiuntivi posseduti dai concorrenti, da sommarsi al punteggio complessivo finale risultante all'esito positivo della prova scritta, così ripartiti: "a) sino a punti 1,50 per laurea, diploma di laurea , laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso;

b) punti 1,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato".

Ebbene, il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato di essere in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza (DL) vecchio ordinamento, conseguito in data 10.11.2003 presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, **(cfr.doc.4)**.

Nella graduatoria finale e definitiva del concorso in oggetto, emanata con Atto Dirigenziale, Determina n. 1083 del 03.11.2022 pubblicata il 03.11.2022 ha tuttavia riportato la valutazione complessiva di 23,625 punti, per effetto della mancata valutazione, nel punteggio a lui attribuito, quale titolo aggiuntivo, del possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico **(doc. 4)**.

Se la valutazione dei titoli aggiuntivi fosse stata effettuata correttamente, il ricorrente avrebbe ottenuto 1,50 punti aggiuntivi, con conseguente punteggio finale di 25,125 punti, che le avrebbe consentito di collocarsi in posizione più utile tra gli idonei, in vista di un

futuro scorrimento della graduatoria.

A tal proposito, si specifica che l'art. 7 del bando di concorso deve ritenersi illegittimo, se inteso nel senso dell'esclusione, dai titoli aggiuntivi oggetto di valutazione, del diploma di laurea vecchio ordinamento, qualora si tratti del medesimo titolo presentato ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Pertanto, nell'ipotesi che tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione dell'art. 7 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico deve essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore", rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio (1,50).

La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ulteriormente, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) *"ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali"* (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre *"il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici"* (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione del titolo aggiuntivo, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 7 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, dal ricorrente (Diploma di Laurea vecchio ordinamento a ciclo unico), rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione (laurea triennale). Il ricorrente evidenzia, infine, che la tesi esposta in ricorso, con riferimento alla illegittimità della mancata valutazione del Diploma di Laurea vecchio ordinamento quale titolo

aggiuntivo, è conforme ad un ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, affermato sia in sede cautelare (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Quarta, 14.2.2022 n. 1739, Ord.), sia in sede di merito (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Terza ter, 7.12.2021 n. 12613), (Sent. Tar. Calabria 1138/2022).

5) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

In particolare, il T.A.R. sez. I, con Ordinanza n.00046/2024 del 27/09/2023 pubbl. il 12/01/2024, ha autorizzato il ricorrente *"integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione Regione Puglia"*.

Sono soggetti controinteressati tutti i soggetti dichiarati idonei, collocati in graduatoria dalla posizione n.39 al n.77 all'esito del concorso pubblico *de quo sotto elencati*.

39 Greco Elisa 25,125

40 Scagliusi Marilisa 25,125

41 Presicce Giulio 25,125

42 Del Sole Giuseppe 25

43 Iannone Maria 25

44 De Filippis Achille 25

45 Stangarone Emilio 25

46 Montrone Floriana 25

47 Regine Roberta 25

48 Crisci Mariangela 25

49 La Piana Maria Consiglia 24,875

50 Lepore Ernesto Dario Marco 24,75

51 Della Campa Emanuela 24,625

52 Curione Pasquale 24,625

53 Zambetta Michele 24,625

54 Mercuri Dario 24,625

55 Buono Lucia 24,625

56 Pollice Mirella 24,625

57 Cassano Roberta 24,625

58 Dubla Filippo 24,5

59 Matarrese Simona 24,375

60 Romano Christian 24,25

61 Pallucca Vincenzo Maria Claudio 24,25

62 Gallo Nicola 24,25
63 *De Magistris Sergio 24,125
64 Lamarra Antonella 24,125
65 Colafemmina Davide 24,125
66 La Fortezza Federica 24,125
67 Borgia Francesca 24,125
68 Caponio Rossella 24,125
69 Losavio Rosa 24,125
70 Lattanzio Ruggero 24,125
71 Balducci Elvira 23,875
72 Troiano Maurizio 23,875
73 Vozza Grazia 23,875
74 Gualtieri Umberto 23,875
75 Pasculli Francesco 23,875
76 Lapresentazione Michele 23,75
77 Clarizio Rosa 23,75

6) INDICAZIONE DEL NUMERO DELLA PRESENTE ORDINANZA CON IL RIFERIMENTO CHE CON ESSA E' STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sez. I, con Ordinanza n.00046/2024 Reg.Prov.Coll. - n.01408/2022 Reg.Ric., pubblicata in data 12/01/2024, ha autorizzato il ricorrente a procedere alla notifica per pubblici proclami per " l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per "per pubblici avviso sul sito web Istituzionale della Regione Puglia".

7) TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

Studio Legale Arpa
ARMENISE & PARTNERS
Tel./Fax 080.99.34.985/3397362721
Corso Vittorio Emanuele n. 190 – Sannicandro di Bari

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PUGLIA- BARI
ATTO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
EX ART. 48 COMMA 1 C.P.A.

per il Dott. Giorgio Pietro, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 26/11/1964 e residente in Cassano delle Murge (BA) ALLA Via Guidio Dorso n.14 (C.F.: GRGPTR64S26A048J) assistito e rappresentato dall’Avv. Nicola Armenise C.F.:RMNNCL83C23 A662B presso il cui studio è domiciliato in Sannicandro di Bari Corso Vittorio Emanuele, n.190 e dal quale è rappresentato e difeso in virtù del mandato posto in calce al presente atto, il quale procuratore dichiara espressamente di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax. 0809934985 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica:

PEC: armenise.nicola@avvocatibari.legalmail.it) ,

ricorrente

contro

- la REGIONE PUGLIA in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Via Lungomare Nazario Sauro n.33 – Bari;

resistente

- la Commissione Esaminatrice nominata per l’avviso pubblico “ bando n. 14: Concorso pubblico, per titoli ed esame , per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di categoria D – posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali), Profilo Professionale Specialista tecnico di Policy, ambito di ruolo Politiche Internazionali” con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Personale n. 321 del 22/03/2022, con D.D. n. 321 del 22/03/2022 per l’annullamento del verbale n.2.

resistente

- la Dott.ssa Clarizio Rosa residente in Sannicandro di Bari (BA) via Foggia n. 3 controinteressata;

per l’annullamento previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura

cautelare anche monocratica, nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- del verbale n. 8 del 12 ottobre 2022 ed Allegato "A" della Commissione esaminatrice nominata con D.D. n. 321 del 22/03/2022 e successiva D.D. n.710 del 13/07/2022 per l'avviso pubblico "bando n. 14" con il quale sono stati attribuiti all'odierno ricorrente punti 23,625, in luogo di 25,125, pur se in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento (cfr.doc.1);

- determina n 1083 del 03.11.2022 del Registro delle Determina pubblicata in data 03.11.2022 ad oggetto " D.D.1250/2021 e 1371/2021- Concorsi per titoli ed esame , per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 14 area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali), Profilo Professionale "Specialista tecnico di Policy", ambito di ruolo "Politiche Internazionali", di n. 2 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori. Nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente. (cfr.doc.2);

- se necessario, degli atti di convocazione e di assegnazione sedi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
- ove occorra, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente, e, nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, nella parte in cui non prevede che, il diploma di laurea vecchio ordinamento costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale del sopra citato bando di concorso, pubblicato nella G.U. n.103 del 28 dicembre 2021 con particolare riferimento all'artt. 2 e 7 del predetto bando lett. a, con il conseguente diritto del ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore (1,5) sui titoli posseduti e indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto **l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 1,50** per il titolo di studio costituito dal Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso **rispetto alla mini laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso;**

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del modus operandi della P.A. in relazione alla errata valutazione del titolo indicato e posseduto dal ricorrente

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa, ad assegnare al ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, in relazione alla valutazione del titolo, in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti del ricorrente, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito, più precisamente il riconoscimento della giusta posizione n. 39 (anche in virtù dell'art. 8 comma 2 lett. s) anziché l'attuale illegittima n. 78.

FATTO

Con determinazione del **Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1250 del 19 novembre 2021**, la Regione Puglia ha approvato e riproposto n. 27 (ventisette) bandi di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, da inquadrare nella categoria D - posizione economica D1, per vari profili professionali pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami, n. 103 del 28 dicembre 2021 (**cfr.doc.3**).

Tra i bandi su detti, l'istante ha presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli e prova scritta del seguente bando:

- **bando n. 14**: Concorso pubblico, per titoli ed esame , per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di categoria D – posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy Regionali), Profilo Professionale Specialista tecnico di Policy, ambito di ruolo Politiche Internazionali(**cfr.doc.4**).

All'art. 7, comma 4, lett. a, il bando attribuisce 1,5 punti per lauree, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso.....

Nella domanda di partecipazione, il ricorrente ha indicato il possesso dei seguenti titoli:(**cfr.doc.5**)

a) diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, conseguito in data 05.11.2003 presso l'Università degli Studi di Bari “(cfr.doc.6)

b) abilitazione alla Professione di Avvocato, di cui all'art. 7, lett. b) del bando (cfr.doc.7)

Pertanto, alla luce dei titoli posseduti, il ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento del seguente punteggio:

a) per Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento): punti 1,50 rispetto alla laurea triennale richiesta per l'accesso al concorso;

b) per Abilitazione all'esercizio della Professione Forense: punti 1, per un punteggio complessivo, relativamente ai titoli posseduti, pari a punti 2,50.

Successivamente, il ricorrente ha superato la prova scritta, conseguendo il punteggio di 22.625.

Da ciò consegue che, in ragione dei titoli posseduti e del punteggio riportato nella prova scritta, il ricorrente avrebbe dovuto conseguire il punteggio finale di 25,125, assicurandosi così una migliore posizione in graduatoria e dunque di poter beneficiare con priorità di eventuali scorrimenti della medesima. Il ricorrente, infatti, passerebbe dalla posizione n.78 alla posizione n. 39 della graduatoria in applicazione anche dell'art. 8 c. 2, lett. S del bando di concorso n. 14.

È invece accaduto che, nell'attribuzione del punteggio finale, al ricorrente non sono stati assegnati punti 1,50 cui aveva diritto per aver conseguito il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, che costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, con conseguente attribuzione del punteggio inferiore di 23,675.

Con l'emanazione del verbale n. 7 del 04 agosto 2022 la Commissione esaminatrice emanava una prima graduatoria provvisoria con la quale **non si attribuiva al ricorrente** 1,5 punti ulteriori come titolo aggiuntivo rappresentato dal diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso. (cfr. doc. 8).

Il data 14 settembre 2022, onde evitare inutili contenziosi, il Dott. Giorgio Pietro tramite l'avvocato Mariangela Costantini inviava a mezzo PEC sia all'Assessorato al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo della Regione Puglia che alla Commissione Esaminatrice del concorso per il profilo specialista tecnico di policy ambito Politiche Internazionali una istanza di riesame in autotutela allo scopo di ottenere la rettifica della posizione nella graduatoria degli idonei, ma invano (cfr. doc. 9).

Il ricorrente, per le ragioni esposte, intende proporre ricorso, avverso la mancata attribuzione dei punti relativi al titolo superiore posseduto, alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

4. Violazione dell'art. 7 del bando di concorso con riferimento all'errata valutazione dei titoli di cultura. Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, manifesto travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Come si è già evidenziato nella narrativa del fatto, il Dott. Pietro Giorgio contesta la mancata valutazione, tra i titoli aggiuntivi, del Diploma di Laurea vecchio ordinamento, dal momento che per l'accesso alla procedura de qua era sufficiente il mero possesso della laurea breve triennale.

L'art. 2 del bando di concorso, intitolato "Requisiti di ammissione al concorso", richiede, tra gli altri titoli accademici, alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, "il possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; ovvero diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza; ovvero laurea specialistica (LS) ovvero laurea magistrale (LM) in: LMG/01

Giurisprudenza (cfr.doc.5)

Come detto, l'art. 7 del medesimo bando di concorso, concerne invece la valutazione dei titoli aggiuntivi posseduti dai candidati.

In particolare, la disposizione in esame ha previsto l'attribuzione di ulteriori punti per i titoli aggiuntivi posseduti dai concorrenti, da sommarsi al punteggio complessivo finale risultante all'esito positivo della prova scritta, così ripartiti: "a) sino a punti 1,50 per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso;
b) punti 1,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato".

Ebbene, il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato di essere in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza (DL) vecchio ordinamento, conseguito in data 10.11.2003 presso l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, **(cfr.doc.4)**.

Nella graduatoria finale e definitiva del concorso in oggetto, emanata con Atto Dirigenziale, Determina n. 1083 del 03.11.2022 pubblicata il 03.11.2022 ha tuttavia riportato la valutazione complessiva di 23,625 punti, per effetto della mancata valutazione, nel punteggio a lui attribuito, quale titolo aggiuntivo, del possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento a ciclo unico **(doc. 4)**.

Se la valutazione dei titoli aggiuntivi fosse stata effettuata correttamente, il ricorrente avrebbe ottenuto 1,50 punti aggiuntivi, con conseguente punteggio finale di 25,125 punti, che le avrebbe consentito di collocarsi in posizione più utile tra gli idonei, in vista di un futuro scorrimento della graduatoria.

A tal proposito, si specifica che l'art. 7 del bando di concorso deve ritenersi illegittimo, se inteso nel senso dell'esclusione, dai titoli aggiuntivi oggetto di valutazione, del diploma di laurea vecchio ordinamento, qualora si tratti del medesimo titolo presentato ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Pertanto, nell'ipotesi che tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione dell'art. 7 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico deve essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore", rispetto a quello di base per la

partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio (1,50).

La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ulteriormente, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) *“ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”* (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre *“il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”* (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, risulta essere illegittima l'esclusione, dalla valutazione del titolo aggiuntivo, operata dalla commissione di concorso in applicazione dell'art. 7 del bando di concorso, del titolo di laurea superiore posseduto, dal ricorrente (Diploma di Laurea vecchio ordinamento a ciclo unico), rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione (laurea triennale). Il ricorrente evidenzia, infine, che la tesi esposta in ricorso, con riferimento alla illegittimità della mancata valutazione del Diploma di Laurea vecchio ordinamento quale titolo aggiuntivo, è conforme ad un ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa, affermato sia in sede cautelare (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Quarta, 14.2.2022 n. 1739, Ord.), sia in sede di merito (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Terza ter, 7.12.2021 n. 12613), (Sent. Tar. Calabria 1138/2022).

Ed infatti, La Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la [sentenza del 7 dicembre 2021 numero 12613](#), si è pronunciata sul valore da attribuire alla **laurea magistrale a ciclo unico**, presentata quale titolo di accesso a concorso pubblico, in sede di valutazione dei *titoli aggiuntivi*.

Ed infatti, nonostante sia principio assolutamente condiviso in giurisprudenza che il titolo di accesso non vada calcolato in sede di attribuzione del punteggio, ciò risulta iniquo quando sia possibile accedere al concorso con titoli dal valore tra loro manifestamente differente. Il Collegio giudicante, nella sentenza in parola ha riconosciuto che le pretese del ricorrente sono meritevoli di accoglimento, rilevando l'illegittima esclusione della valutazione relativa al possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo, la laurea triennale.

Il Tribunale in particolare, ha chiarito che *“...Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale...”*, rilevando altresì che

*“...Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe **un’illogica e irragionevole disparità di trattamento** tra candidati che hanno conseguito **titoli di cultura manifestamente diversi** tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un’ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 7 del bando, **il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore”** rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio. ...”.*

Il Collegio ha richiamato le norme contenute nel decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, recante le disposizioni concernenti l’autonomia didattica degli atenei, dove si afferma che il corso di laurea triennale *“...ha l’obiettivo di assicurare una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali...”* mentre **il corso di laurea magistrale “...ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici...”**.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ha annullato il bando di concorso, nonché le graduatorie finali e i verbali delle commissioni esaminatrici, così obbligando la Pubblica Amministrazione a **reformulare le graduatorie assegnando alla laurea magistrale un valore maggiore rispetto a quella triennale**.

Risulta utile rilevare che, tale quadro interpretativo, ha trovato di recente conferma anche in una pronuncia cautelare del medesimo Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ([Ordinanza del 14 febbraio 2022 numero 1739](#)), il quale ha stabilito che è illegittimo equiparare la laurea a ciclo unico vecchio ordinamento alla laurea triennale al fine di attribuire in un concorso pubblico punteggi differenti.

Secondo i giudici amministrativi non sussiste nessun dubbio in merito “al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale”.

E continuando il collegio aggiunge *“ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”*

La giurisprudenza del Calabria-Catanzaro, sezione II, sentenza 23 dicembre 2021 n. 2340

rammenta che – allo stesso modo della laurea vecchio ordinamento e della laurea magistrale (a ciclo unico) – anche la laurea specialistica (che costituisce la prosecuzione di un percorso di una laurea che ha nella laurea triennale un precedente ineludibile è sicuramente un titolo superiore rispetto alla laurea triennale. Lo ha affermato ancora [il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza 27 giugno 2022 n. 1138](#) nella quale è stato pure sottolineato che ciò vale sia ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi che dell'eventuale valutazione dei titoli. Non vi è infatti, motivo di ravvisare ragioni per un differente trattamento, sotto questo aspetto, tra laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico e laurea specialistica conseguita a seguito di laurea triennale.

5. Sulla domanda cautelare.

Il ricorso introduttivo è suscettibile di favorevole considerazione, per le ragioni ampiamente illustrate. In particolare, risulta adeguatamente evidenziato il fumus boni iuris, con riferimento alla circostanza che il diploma di laurea vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale, con conseguente illegittimità dell'interpretazione dell'art. 7 del bando di concorso.

Sussiste altresì il concorrente requisito del periculum in mora, dal momento che il candidato a un pubblico concorso, **anche se non vincitore ma dichiarato solo idoneo**, “è legittimato a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa dal quale potrebbe conseguire un risultato vantaggioso in termini occupazionali” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. Terza quater, 3.1.2019 n. 8941; TAR Lazio, Roma, sez. Prima bis, 17.10.2013 n. 8941; TAR Basilicata, Potenza, sez. Prima, 10.9.2010 n. 592; TAR Lazio, Roma, sez. Seconda ter, 17.11.2006 n. 12683).

In definitiva, si confida ragionevolmente che sussistano tutti i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., per sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato in parte qua e, “conseguentemente, onerare la procedente Amministrazione del rinnovato esame della posizione del ricorrente” (così, TAR Lazio, Roma, sez. Quarta, 14.2.2022 n. 1739, Ord.).

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno di:

- a) Nel merito: accogliere il presente ricorso e dell'istanza cautelare proposta e per l'effetto:
- b) annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno;

- c) assegnare il punteggio integrativo sopra indicato al ricorrente 1,5 punti in più nella graduatoria definitiva degli idonei;
- d) disporre l'aumento dei punteggi totali e quindi ordinare la rettifica delle graduatorie per come pubblicate e ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore produzione giusta indice.

Si producono i seguenti documenti:

1. del verbale n. 8 del 12 ottobre 2022 ed Allegato "A" della Commissione esaminatrice
2. determina n 1083 del 03.11.2022 del Registro delle Determina pubblicata in data 03.11.2022 ad oggetto - *Approvazione verbali e graduatoria (finale) della Commissione esaminatrice e nomina vincitori*;
3. determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1250 del 19 novembre 2021 della la Regione Puglia
4. Bando di concorso
5. domanda di partecipazione al concorso;
6. diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza, vecchio ordinamento a ciclo unico;
7. abilitazione alla Professione di Avvocato
8. verbale n. 7 del 04 agosto 2022 la Commissione esaminatrice emanava una prima graduatoria provvisoria
9. istanza di riesame in autotutela

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Bari 07 novembre 2022

Dott. Pietro Giorgio

Avv. Nicola Armenise

Mandato e procura speciale

Io sottoscritto Sig. Giorgio Pietro, cod.fisc.: GRGPTR64S26A048J nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 26/11/1964 ed residente in Cassano delle Murge alla Via Guido Dorso 14, delego l'avvocato Nicola Armenise del Foro di Bari, (c.f.:RMN NCL 83C23 A662B) a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio Ricorso ex art. 40, c.p.a. con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56,

c.p.a. ed istanza cautelare collegiale ex art. 55, c.p.a. ed in quello eventuale di impugnazione od opposizione, nonché nel successivo procedimento di esecuzione conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di nominare sostituti, procuratori e domiciliatari, conciliare, transigere, incassare, e quietanzare effettuare chiamate di terzo. Ratifico fin d'ora ogni Suo operato ed eleggo domicilio c/o il Suo studio. , in Sannicandro di Bari al Corso Vittorio Emanuele 190. Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt.7 e 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Sannicandro di Bari 07 novembre 2022

Dott. Pietro Giorgio

PER AUTENTICA

AVV. Nicola Armenise

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'Avv. Nicola Armenise quale Procuratore e difensore di Giorgio Pietro nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) e residente in Cassano delle Murge (BA) alla Via Guido dorso 14, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Bari ho notificato copia dell'atto che precede Ricorso ex art. 40, c.p.a. con contestuale istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56, c.p.a. ed istanza cautelare collegiale ex art. 55, c.p.a. a:

- Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore – resistente - Via Lungomare Nazario Sauro n.33 – in BARI ivi consegnandola a mani dell'impiegata Sabetta Valentina in data 25/11/2022

*- **altra copia alla** Commissione Esaminatrice del concorso pubblico n. 14 nominata per l'avviso pubblico “ bando n. 14: Concorso pubblico Profilo Professionale Specialista tecnico di Policy, ambito di ruolo Politiche Internazionali” - in persona del suo presidente Dott.ssa Silvia Visciano – resistente - Via Celso Ulpiani 10, BARI, 70126, ivi consegnandola all'Ufficio del Personale della Regione Puglia in data 24 novembre 2022*

*- **altra copia alla** Dott.ssa Clarizio Rosa residente in Sannicandro di Bari (BA) via Foggia n. 3– controinteressata ivi consegnandola a mani della sorella convivente Romina*

Per cui il presente atto è stato depositato al TAR Puglia BARI recante il N.R.G. 01408/2022

15 gennaio 2024

8) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso (rg. 1408/2022) nella sezione "Tar Puglia - Bari", sotto sezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione " **TAR Puglia - Bari**" della Sezione "TAR";

9) La presente notificazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 00046/2024 pubblicata il 12/01/2024 e resa dal t.a.r. puglia - bari - sezione prima.

Si allegano:

1. Copia del ricorso introduttivo;
2. Copia dell'Ordinanza n. 00046/2024 pubblicata il 12/01/2024 e resa dal T.A.R. Puglia - Bari - Sezione Prima.
3. Elenco nominativo dei controinteressati.

Sannicandro di Bari 15 gennaio 2024

Dott. Pietro Giorgio

PER AUTENTICA

AVV. Nicola Armenise